

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën/Q

(Causa C-133/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposte sulle donazioni — Esenzione per le «tenute» — Mancata esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un altro Stato membro)

(2015/C 065/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris van Financiën

Convenuta: Q

Dispositivo

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un'esenzione dalle imposte sulle donazioni relative ai determinati siti protetti in ragione della loro appartenenza al patrimonio storico-culturale nazionale è limitata a quelle proprietà che siano situate nel territorio di detto Stato membro, purché tale esenzione non sia esclusa ove si tratti di proprietà riconducibili al patrimonio storico-culturale del suddetto Stato membro nonostante la loro ubicazione sul territorio di un altro Stato.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez/Secretary of State for the Home Department

(Causa C-202/13) ⁽¹⁾

(Cittadinanza dell'Unione europea — Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro — Diritto d'ingresso — Cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell'Unione, in possesso di una carta di soggiorno rilasciata da uno Stato membro — Normativa nazionale che subordina l'ingresso nel territorio nazionale al previo ottenimento di un permesso di ingresso — Articolo 35 della direttiva 2004/38/CE — Articolo 1 del protocollo (n. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda)

(2015/C 065/07)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrenti: The Queen, su istanza di: Sean Ambrose McCarthy, Helena Patricia McCarthy Rodriguez, Natasha Caley McCarthy Rodriguez

Convenuto: Secretary of State for the Home Department

Dispositivo

Tanto l'articolo 35 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, quanto l'articolo 1 del protocollo (n. 20) sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al Regno Unito e all'Irlanda, devono essere interpretati nel senso che non consentono ad uno Stato membro di sottoporre, perseguendo uno scopo di prevenzione generale, i familiari di un cittadino dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e titolari di una carta di soggiorno in corso di validità, rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2004/38 dalle autorità di un altro Stato membro, all'obbligo di essere in possesso, a norma delle disposizioni di diritto nazionale, di un permesso di ingresso, quale il permesso per familiare SEE (Spazio economico europeo), al fine di poter entrare nel suo territorio.

⁽¹⁾ GU C 189 del 29.6.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — LVP NV/Belgische Staat

(Causa C-306/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Organizzazione comune dei mercati — Banane — Regime delle importazioni — Aliquote tariffarie applicabili)

(2015/C 065/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: LVP NV

Resistente: Belgische Staat

Dispositivo

Le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay round (1986-1994), non sono idonee a creare diritti per i singoli che questi possano far valere direttamente dinanzi ai giudici nazionali al fine di opporsi all'applicazione del dazio doganale di 176 EUR/tonnellata istituito dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane.

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.